Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 109 DEL 10 MAGGIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25:

Luigi Prada, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AF/79 - 12 % » sorteggiate l'11 aprile 1985.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AQ/82 - 17,50 % » sorteggiate il 20 marzo 1985.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1985.

Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1984.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 6 % - 1966/1986 » sorteggiate il 2 maggio 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1191.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 37, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia del pensiero sociologico;

sociologia industriale e del lavoro;

sociologia dello sviluppo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1985
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1985, n. **169.**

Adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente « Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione »;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante « Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione »;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1980 e quella dell'anno 1984 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale d'incremento è pari a 108,04%;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Per il triennio aprile 1985-marzo 1988, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

1) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 105.000 e in L. 84.000, al lordo delle ritenute di legge;

2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 32.000 e in L. 21.000;

3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 63.000 e in L. 42.000, al lordo delle ritenute di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1985
Registro n. 18 Interno, foglio n. 33

NOTE

Il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è il seguente:

« In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.

Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge».

Il seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è previsto «per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1985.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto per l'anno 1985 dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in base al quale le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo — da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni — sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle imprese stesse, dei responsabili o delle imprese designate a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1984 concernente la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto per gli anni 1982, 1983 e 1984;

Rilevato che le variazioni intervenute nell'ammontare complessivo dei premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché nei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale non determinano la necessità di modificare la misura del citato contributo stabilita per l'anno 1984 con il predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1984;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 gennaio 1985, con il quale è stata determinata per l'anno 1985 per gli oneri di gestione di cui occorre depurare i premi ai fini dell'applicazione dei contributi, commisurati ai premi, posti a carico delle imprese di assicurazione;

Sentita l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) quale organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentative sul piano nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è stabilito per l'anno 1985 nella misura del 4,45% dei premi incassati nello stesso anno dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

L'aliquota di cui al primo comma si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati, per l'anno 1985, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Le imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro il 31 maggio 1985, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la denuncia dei premi e degli accessori incassati nell'anno 1984 per le predette assicurazioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della denuncia di cui al primo comma, procede per ciascuna impresa alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno 1985 applicando le aliquote stabilite, rispettivamente per detti anni, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1984 ed all'art. 1 del presente decreto.

Le imprese di assicurazione autorizzate nel corso dell'anno 1985 all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di autorizzazione, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una denuncia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dello stesso anno per le predette assicurazioni, in conformità alle indicazioni del programma di attività di cui all'art. 12 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Sulla base della denuncia di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunica a ciascuna impresa, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ed alle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, nella cui circoscrizione l'impresa ha sede legale, l'ammontare del contributo dovuto in via definitiva per l'anno 1984 ed in via provvisoria per l'anno 1985.

Art. 4.

Le imprese di assicurazione provvedono al versamento del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno 1985 in quattro rate trimestrali uguali, scadenti alla fine dei mesi di luglio ed ottobre dell'anno 1985 ed alla fine dei mesi di gennaio ed aprile dell'anno 1986.

Le eventuali differenze risultanti a debito ed a credito di ciascuna impresa a seguito della determinazione definitiva del contributo eseguita sulla base della denuncia dei premi incassati nell'anno 1985, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, sono conteggiate sulla prima rata del contributo dovuto per l'anno 1986.

Il versamento del contributo è effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale, con imputazione al capo X, cap. 3342, art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1985
Registro n. 5 Industria, foglio n. 323

(2493)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 marzo 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Rossi Sud, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Rossi Sud, quale società collegata alla S.p.a. Cotonificio Rossi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 dicembre 1983, con il quale è fissato un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio delle imprese del Gruppo Cotorossi, fra cui la S.p.a. Rossi Sud fino al 31 dicembre 1984, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, numero 119;

Viste le istanze del commissario in data 11 dicembre 1984 e 13 marzo 1985, volte ad ottenere il differimento del termine massimo di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Rossi Sud, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 212/1984 sopracitata, per consentire la definizione delle trattative in corso per la cessione del complesso aziendale;

Visto il piano presentato dal commissario in data 11 dicembre 1984 ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 8 giugno 1984, n. 212, per la succitata società;

Preso atto del parere sfavorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979 sopracitata;

Ravvisata l'opportunità di concedere l'approvazione del piano sopracitato e il conseguente differimento del termine richiesto;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 28 marzo 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione del piano formulato dal commissario dott. Carlo Rinaldini per la S.p.a. Rossi Sud, citata nelle premesse, di cui alle istanze dell'11 dicembre 1984 e del 13 marzo 1985.

Art. 2.

Il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Rossi Sud è differito al 31 agosto 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2408)

DECRETO 29 marzo 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. R.C.D., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 febbraio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. R.C.D. ed è disposta la continnazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 gennaio 1984, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 26 febbraio 1984;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 2 marzo 1985, volta ad ottenere una ulteriore proroga di quattro mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 28 marzo 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. R.C.D. è disposta la proroga per quattro mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 febbraio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2407)

DECRETO 30 marzo 1985.
Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Metalteco, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° aprile 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Metalteco ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 marzo 1984, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 1° aprile 1984;

Vista l'istanza del commissario, in data 30 ottobre 1984, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 28 marzo 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Metalteco, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° aprile 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2405)

DECRETO 5 aprile 1985.
Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.a.s. SICMU, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 aprile 1983 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. SICMU ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 30 ottobre 1984, volta ad ottenere una proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, numero 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 28 marzo 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. SICMU è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 6 aprile 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2406)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 aprile 1985.

Approvazione delle tabelle dei valori medi di impiego di manodopera per singole colture e per ciascun capo di bestiame relativa alla provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 11 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione in data 11 dicembre 1970 della commissione provinciale della manodopera agricola di Caltanissetta;

Vista la deliberazione del 25 ottobre 1982 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che ha proceduto alla revisione ed integrazione dei valori medi per ettaro-coltura già approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto l'art. 7, comma quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 25 ottobre 1982 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLA COLTURA E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME STABILITI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

Colture:	
1) seminativo semplice (tenuta presente la rotazione delle seguenti colture: grano, fave, orzo, leguminose e foraggere)	18 giornate per ettaro
2) seminativo semplice (grano, cotone)	30 »
3) seminativo irriguo	40 »
4) seminativo alberato	25 »
5) orto specializzato irriguo	250 »
6) orto pieno campo	65 »
7) mandorleto	28 »
8) uliveto	32 »
9) pistacchieto	15 »
10) vigneto (compresa raccolta)	50 »
11) agrumeto	80 »
12) agrumeto per raccolta	35 »
13) carciofeto (compresa raccolta)	70 »
14) frutteto (compresa raccolta)	30 »
15) pomodoro di stagione	65 »
16) pascolo alberato	8 »
17) serre	600 »
18) canneto	5 »
19) chiusa	30 »
20) bosco	8 »
21) incolto produttivo	2 »
22) pascolo semplice	3 »
23) pascolo arborato	8 »
Bestiame:	
bovini	12 giornate per capo
suini	6 »
ovini e caprini	3 »
equini	12 »

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

(2390)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **1192.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso la seconda Università degli studi di Roma.

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla cattedra di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1985
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 154

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei commissari del Governo nelle regioni Lazio e Campania

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 279, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sono state accolte, con decorrenza 11 marzo 1985, le dimissioni rassegnate dalla carica di commissario del Governo nella regione Lazio da parte del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Tullio Ancora e, contestualmente, è stato nominato nella medesima carica e con la stessa decorrenza il prefetto dottor Aldo Camporota.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 307, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Domenico Digioia è stato nominato commissario del Governo nella regione Campania a decorrere dall'11 marzo 1985

(2497)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto della previdenza sociale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia marittima:

diritto commerciale;
ricerca operativa.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica (biennale).

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di agraria:

agronomia generale;
chimica della fertilizzazione.

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (biennale).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (biennale).

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto romano.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

controlli automatici.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di magistero:

filologia romanza.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2426)

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discpiline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia degli idrocarburi.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:

antropologia culturale.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2427)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 14 agosto 1985 e semestrali con durata giorni centottantaquattro e con scadenza 14 novembre 1985.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 30 aprile 1985 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata novantadue e centottantaquattro giorni fissata per il 14 maggio 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 96,75 e quello dei buoni a contottantaquattro giorni è di L. 93,60, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(2508)

MINISTERO DEL TESORO

N. 85

Corso dei cambi del 3 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2028,700	2028,700	2028,70	2028,700	—	2028,55	2028,700	2028,700	2028,700	—
Marco germanico	635,800	635,800	636 —	635,800	—	635,90	636 —	635,800	635,800	—
Franco francese	208,230	208,230	208,10	208,230	—	208,20	208,250	208,230	208,230	—
Fiorino olandese	561,820	561,820	562,50	561,820	—	561,90	562,100	561,820	561,820	—
Franco belga	31,550	31,550	31,60	31,550	—	31,65	31,600	31,550	31,550	—
Lira sterlina	2450 —	2450 —	2460 —	2450 —	—	2450,50	2451 —	2450 —	2450 —	—
Lira irlandese	1988 —	1988 —	1990 —	1988 —	—	1986,10	1984,250	1988 —	1988 —	—
Corona danese	176,330	176,330	176,75	176,330	—	176,35	176,400	176,330	176,330	—
Dracma	14,450	14,450	14,50	14,450	—	—	14,440	14,450	14,450	—
E.C.U.	1423 —	1423 —	1424 —	1423 —	—	1423 —	1423 —	1423 —	1423 —	—
Dollaro canadese	1469,800	1469,800	1471 —	1469,800	—	1470,40	1471 —	1469,800	1469,800	—
Yen giapponese	8,004	8,004	8,02	8,004	—	8 —	8 —	8,004	8,004	—
Franco svizzero	753,750	753,750	757,50	753,750	—	753,75	753,800	753,750	753,750	—
Scellino austriaco	90,309	90,309	90,45	90,309	—	90,30	90,300	90,309	90,309	—
Corona norvegese	221,680	221,680	222,35	221,680	—	221,70	221,700	221,680	221,680	—
Corona svedese	221,020	221,020	221,40	221,020	—	220,75	220,950	221,020	221,020	—
FIM	306,300	306,300	307 —	306,300	—	306,50	306,750	306,300	306,300	—
Escudo portoghese	11,090	11,090	11,35	11,090	—	11,10	11,150	11,090	11,090	—
Peseta spagnola	11,350	11,350	11,40	11,350	—	11,35	11,363	11,350	11,350	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2028,700
Marco germanico	635,900
Franco francese	208,240
Fiorino olandese	561,960
Franco belga	31,575
Lira sterlina	2450,500
Lira irlandese	1986,125
Corona danese	176,365
Dracma	14,445
E.C.U.	1423 —
Dollaro canadese	1470,400
Yen giapponese	8,002
Franco svizzero	753,775
Scellino austriaco	90,304
Corona norvegese	221,690
Corona svedese	220,985
FIM	306,525
Escudo portoghese	11,120
Peseta spagnola	11,356

Media dei titoli del 3 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,600
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,500
» 6 % » » 1971-86	95,950
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,700
» 9 % » » 1976-91	91,750
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,500
» » » » 1- 6-1983/85	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,550
» » » » 1- 3-1982/86	101,825
» » » » 1- 5-1982/86	102,950
» » » » 1- 6-1982/86	102,250
» » » » 1- 7-1982/86	102,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,950
» » » » 1- 9-1982/86	101,750
» » » » 1-10-1982/86	101,800
» » » » 1-11-1982/86	102,200
» » » » 1-12-1982/86	102,800
» » » » 1- 7-1983/86	100,750
» » » » 1- 8-1983/86	100,725
» » » » 1- 9-1983/86	100,625
» » » » 1-10-1983/86	100,650
» » » » 1- 1-1983/87	102,400
» » » » 1- 2-1983/87	102,650
» » » » 1- 3-1983/87	102,575
» » » » 1- 4-1983/87	102,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87	102,875
» » » » 1- 6-1983/87	102,725
» » » » 1-11-1983/87	102,600
» » » » 1-12-1983/87	101,450
» » » » 1- 7-1983/88	103 —
» » » » 1- 8-1983/88	103,050
» » » » 1- 9-1983/88	102,950
» » » » 1-10-1983/88	102,900
» » » » 1-11-1983/88	104 —
» » » » 1- 1-1984/88	100,800
» » » » 1- 2-1984/88	101,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,725
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	101,375
» » » » 1- 6-1984/88	100,900
» » » » 1-12-1983/90	104,150
» » » » 1- 1-1984/91	104,200
» » » » 1- 2-1984/91	102,200
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,250
» » » » 1- 5-1984/91	102,125
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,600
» » » » 1- 8-1984/91	101,600
» » » » 1- 9-1984/91	101,300
» » » » 1-10-1984/91	101 —
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,375
» » » 17 % 1-10-1985	101,250
» » » 16 % 1- 1-1986	101,300
» » » 14 % 1- 4-1986	100,250
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,250
» » » » 1983/90 11,50 %	106,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi relativi al giorno 26 aprile 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: Peseta spagnola da 11,436 a 11,434.

MINISTERO DEL TESORO

N. 86

Corso dei cambi del 6 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2058 —	2058 —	2058,20	2058 —	2058 —	2058 —	2058 —	2058 —	2058 —	2058 —
Marco germanico	633,250	633,250	632,75	633,250	633,25	633,25	633,250	633,250	633,250	633,25
Franco francese	207,810	207,810	208,10	207,810	207,75	207,70	207,650	207,810	207,810	207,81
Fiorino olandese	560,360	560,360	560,75	560,360	560,50	560,45	560,600	560,360	560,360	560,36
Franco belga	31,515	31,515	31,53	31,515	31,50	31,50	31,529	31,515	31,515	31,51
Lira sterlina	2436,800	2436,800	2439 —	2436,800	2438 —	2438,15	2439,500	2436,800	2436,800	2436,80
Lira irlandese	1983,750	1983,750	1983 —	1983,750	1983 —	1982,85	1982 —	1983,750	1983,750	—
Corona danese	175,900	175,900	176 —	175,900	176 —	175,90	175,900	175,900	175,900	175,90
Dracma	14,430	14,430	14,50	14,430	—	—	14,450	14,430	14,430	—
E.C.U.	1418,500	1418,500	1419 —	1418,500	1418 —	1418,75	1419 —	1418,500	1418,500	1418,50
Dollaro canadese	1481,500	1481,500	1483 —	1481,500	1481,65	1481,75	1482 —	1481,500	1481,500	1481,50
Yen giapponese	8,059	8,059	8,08	8,059	8,061	8,06	8,063	8,059	8,059	8,05
Franco svizzero	752,850	752,850	753 —	752,850	753 —	752,90	752,990	752,850	752,850	752,85
Scellino austriaco	90,110	90,110	90,08	90,110	90,105	90,10	90,100	90,110	90,110	90,11
Corona norvegese	221,720	221,720	222 —	221,720	221,75	221,70	221,700	221,720	221,720	221,72
Corona svedese	221,330	221,330	221,40	221,330	221,50	221,36	221,400	221,330	221,330	221,33
FIM	306,300	306,300	306,50	306,300	306,75	306,30	306,350	306,300	306,300	—
Escudo portoghese	11,040	11,040	11,20	11,040	11,095	11,09	11,150	11,040	11,040	11,04
Peseta spagnola	11,321	11,321	11,33	11,321	11,35	11,30	11,319	11,321	11,321	11,32

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	2058 —	Lira irlandese	1982,875	Scellino austriaco	90,105
Marco germanico	633,250	Corona danese	175,900	Corona norvegese	221,710
Franco francese	207,730	Dracma	14,440	Corona svedese	221,365
Fiorino olandese	560,480	E.C.U.	1418,750	FIM	306,325
Franco belga	31,522	Dollaro canadese	1481,750	Escudo portoghese	11,095
Lira sterlina	2438,150	Yen giapponese	8,061	Peseta spagnola	11,320
		Franco svizzero	752,920		

Media dei titoli del 6 maggio 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . .	59,600
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,500
» 6 % » » 1971-86 .	95,950
» 6 % » » 1972-87 .	93,100
» 9 % » » 1975-90 .	92,700
» 9 % » » 1976-91 .	91,750
» 10 % » » 1977-92 .	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,500
» » » » 1- 6-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,350
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,550
» » » » 1- 8-1982/86	101,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,775
» » » » 1-10-1982/86 .	101,725
» » » » 1-11-1982/86 .	102,250
» » » » 1-12-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 7-1983/86	100,750
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,800
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,650
» » » » 1-10-1983/86	100,625
» » » » 1- 1-1983/87	102,425
» » » » 1- 2-1983/87	102,675
» » » » 1- 3-1983/87	102,625

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 .	102,500
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,875
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,725
» » » » 1-11-1983/87 .	101,400
» » » » 1-12-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 7-1983/88 .	103 —
» » » » 1- 8-1983/88 .	103 —
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,975
» » » » 1-10-1983/88 .	102,925
» » » » 1-11-1983/88 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,800
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,225
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,600
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,825
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,400
» » » » 1- 6-1984/88 .	101 —
» » » » 1-12-1983/90 .	104,075
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,150
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,225
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,150
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,125
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,300
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,700
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,725
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,400
» » » » 1-10-1984/91 .	100,975
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985 .	100,300
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,250
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,225
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,150
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,650
» » » » 1983/90 11,50 %	107 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi di Quattordio (Alessandria), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonolli semilavorati, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimenti in Torino e Pieve Vergonte (Novara), ora Sameton S.p.a., è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, sede di Milano e stabilimento di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Patriarca di Udine, stabilimenti di Reana del Rojale, Attimis, Passons, e prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, sede di Torino e stabilimenti di Torino e Friggino (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavi Pirelli, sede, direzione, servizi centrali laboratori di ricerca e sviluppo di Milano, stabilimento di Cavi Milanino, azienda accessori Cavi Cusano Milanino, azienda Came unità Cusano Milanino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pirelli ora Pirelli componenti auto, sede di Milano e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, sede di Torino e stabilimenti di Torino e Friggino (Bari), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavi Pirelli, sede, direzione, servizi centrali laboratori di ricerca e sviluppo di Milano, stabilimento di Cavi Milanino, azienda accessori Cavi Cusano Milanino, azienda Came unità Cusano Milanino, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.I. - Coop. edili ed impiantisti, con sede legale in Chiesuol del Fosso (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sekur S.p.a. (ex industrie Pirelli), con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata al 9 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sekur (ex industrie Pirelli), con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit di Casale Monferrato (Alessandria), stabilimento ed uffici di Casale Monferrato (Alessandria), magazzini ed uffici di Torino e Novara, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2371)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 83697 del 7 maggio 1985 praticabili dal 10 maggio 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	734
Gasolio agricoltura	»	529
Petrolio agricoltura	»	518
Gasolio pesca e piccola marina .	»	486
Petrolio pesca e piccola marina	»	476
Olio combustibile ATZ (SIF-SIVA) .	L./kg	353,11
Olio combustibile BTZ (SIF-SIVA) .	»	388,42

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio .	L./lt	688	691	694	697	700
Petrolio (*) .	»	728	731	734	737	740
Olio comb.le fluido	L./kg	526	529	532	535	538

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2518)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente del ruolo tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, e relative norme di attuazione;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 416, concernente l'istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, con la quale sono state apportate modifiche alle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore delle sopra citate leggi n. 416/84 e n. 893/84, alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico delle telecomunicazioni, di cui al quadro *C* della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *C* della tabella annessa alla sopra citata legge 22 dicembre 1984, n. 893, si sono resi disponibili undici posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, e che ripartendo la suddetta disponibilità secondo le percentuali di cui sopra sono conferibili quattro posti mediante concorso speciale, per esami, cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e due posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che con decreto ministeriale 24 gennaio 1985, n. 5968, si è provveduto alla elevazione del numero dei posti già messi a concorso con decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5658, per l'anno 1984, da uno a quattro quello da conferire mediante concorso speciale, per esami, e da uno a cinque quello da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1984 occorre provvedere sollecitamente alla emanazione del bando di concorso per il conferimento dei posti da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, e a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 416/84 e n. 893/84 in premesse citate, è bandito, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico delle telecomunicazioni, quadro *C*, tabella XIII, annessa al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *C* della tabella annessa alla sopra citata legge 22 dicembre 1984, n. 893, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Al predetto concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui allo art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984 e siano in possesso di diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica o in chimica o in chimica industriale o in fisica o in matematica, o in matematica e fisica o in discipline nautiche rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Sono ammessi i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1984, in possesso di uno dei suddetti titoli di studio.

Sono ammessi, ancora, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno 5 anni di attività direttiva alla data sopra indicata ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni, alla ripetuta data, nel relativo albo professionale, sempreché siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio.

Gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere, inoltre, forniti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 3.000, indirizzata alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio, ente, impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto e data del rilascio;

d) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i laureati in ingegneria);

e) titoli valutabili di cui al successivo art. 4;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nonché la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Elenco titoli e loro produzione

Tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda che, a giudizio del medesimo, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, devono essere elencati nella domanda ed allegati alla stessa, in originale o in copia autenticata.

I candidati appartenenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni devono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli di cui ritengono che l'Amministrazione non sia in possesso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la preside, da un professore universitario di ruolo di materie su cui vertono le prove d'esame e da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'8ª categoria.

Art. 6.

Prove d'esame e titoli valutabili

Il concorso consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline:

a) problemi di trasmissione telefonica e telegrafica;

b) problemi di commutazione telefonica e telegrafica;

c) problemi di trasmissione a mezzo ponti radio;

d) sistemi di automazione, meccanizzazione e trattamento dell'informazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

legislazione interna ed internazionale riguardante i servizi di telecomunicazioni;

contabilità di Stato e contabilità speciale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo cinque, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	» 5
c) pubblicazioni scientifiche	» 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	» 4
e) specializzazioni post laurea . . .	» 6
f) altri titoli culturali	» 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dal punteggio attribuito ai titoli, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 7.
Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le modalità e la valutazione esclusiva di cui all'art. 3 della suddetta legge n. 301/84.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nel concorso ai sensi del precedente art. 6, nono comma, per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel ruolo organico.

Art. 8.
Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autenticata dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascitapi concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) abilitazione professionale;
c) certificato medico;
d) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) abilitazione professionale;
c) estratto dell'atto di nascita;
d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1985
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 286

(2281)

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cinque posti di primo dirigente del ruolo tecnico delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797 e relative norme di attuazione;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 416, concernente l'istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, con la quale sono state apportate modifiche alle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore delle suddette leggi n. 416/84 e n. 893/84, alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico delle costruzioni, di cui al quadro *D* della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *D* della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, si sono resi disponibili cinque posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando per i predetti concorsi costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301 e a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 416/84 e n. 893/84 in premesse citate, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico delle costruzioni, quadro *D*, tabella XIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *D* della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, i seguenti distinti concorsi per il conferimento di complessivi cinque posti vacanti al 31 dicembre 1984:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Al concorso speciale per esami indicato nel punto *a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico delle costruzioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera direttiva.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *b*) sono ammessi, inoltre, a domanda, gli impiegati direttivi delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera direttiva e siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile o sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in architettura con diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici in possesso di una delle predette lauree e relativa abilitazione all'esercizio della professione, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984.

Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1984, in possesso di uno dei suddetti titoli di studio e relativa abilitazione.

Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di effettiva direttiva alla data sopra indicata ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni, alla ripetuta data, nel relativo albo professionale, sempreché siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio e relativa abilitazione.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi di cui ai punti *a*) e *b*) e in carta legale da lire 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto e data del rilascio;

d) di essere abilitati all'esercizio della professione;

e) titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso;

f) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

g) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nonché la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comando del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

La valutazione dei titoli di servizio ai fini dell'ammissione al corso-concorso sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Le commissioni esaminatrici per il concorso speciale per esami e per il corso-concorso saranno nominate con provvedimento rispettivamente del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984 e del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della stessa legge.

Per il concorso pubblico, per titoli ed esami, la commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, da un professore universitario di ruolo di materie su cui vertono le prove d'esame e da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'8ª categoria.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline:

a) problemi di fisica tecnica con particolare riguardo:

all'illuminazione di edifici civili ed industriali;

alla trasmissione del calore od agli elementi di produzione e di utilizzazione;

ai trasporti, orizzontali e verticali a piccola distanza;

b) problemi di scienza delle costruzioni con particolare riguardo:

agli edifici civili ed industriali ed alle linee di comunicazione in uso presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e loro calcolazione;

alla meccanica dei terreni.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

c) legge fondamentale per le opere pubbliche. Regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato. Regolamento per la compilazione dei progetti per le opere di Stato. Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato e degli enti locali. Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

d) espropriazione per pubblica utilità. Occupazione d'urgenza. Nozioni di estimo;

e) contabilità di Stato e contabilità speciale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi ove previsti e dello stato matricolare che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione di cui allo art. 3, terzo comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» 12

d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione ... fino a punti 8

e) titoli rilasciati a seguito di corsi di specializzazione post laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione ... » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del concorso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984, i vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4, secondo comma, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . » 5

c) pubblicazioni scientifiche . . . » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . » 4

e) specializzazioni post laurea . . . » 6

f) altri titoli culturali . . . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dal punteggio attribuito ai titoli, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera C, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interesato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso della Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, e il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 6, terzo alinea e seguenti, del presente bando per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nel concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) diploma originale, su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autenticata dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità *fisica al servizio continuativo ed incondizionato* all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nella liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) abilitazione professionale;

c) certificato medico;

d) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) abilitazione professionale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.
Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo **1985**
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* **287**

(2282)

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi tredici posti di primo dirigente del ruolo tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, e relative norme di attuazione;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 416, concernente l'istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, con la quale sono state apportate modifiche alle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore delle sopra menzionate leggi n. 416/84 e n. 893/84, alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dei trasporti di cui al quadro *E* della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *E* della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, si sono resi disponibili tredici posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40 % mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando per i predetti concorsi costituenti unico ciclo, ferma restando la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301 ed a seguito della entrata in vigore delle leggi n. 416/84 e n. 893/84 in premesse citate, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico dei trasporti, quadro *E*, tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *E* della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, i seguenti distinti concorsi per il conferimento di complessivi tredici posti vacanti al 31 dicembre 1984:

a) cinque posti mediante concorso speciale, per esami;

b) cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) tre posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto *a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico dei trasporti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera direttiva.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *b*) sono ammessi, inoltre, a domanda, gli impiegati direttivi delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera direttiva e siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica con diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di una delle predette lauree e relativa abilitazione all'esercizio della professione, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984.

Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1984, in possesso di uno dei suddetti titoli di studio e relativa abilitazione.

Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni, alla ripetuta data, nel relativo albo professionale, sempreché siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio e relativa abilitazione.

Gli aspiranti non appartenenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni debbono essere forniti, altresì, della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli previsti dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il candidato, se non già in possesso della citata patente, deve, quanto meno, avere sostenuto e superato, pena l'esclusione dal concorso, gli esami per il conseguimento della patente medesima. Quest'ultima dovrà essere prodotta, pena l'esclusione dalla nomina, entro il termine di scadenza per la presentazione dei documenti di rito richiesti per la nomina stessa.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi, di cui al precedente articolo, al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi di cui ai punti *a*) e *b*) e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto e data del rilascio;

d) di essere abilitati all'esercizio della professione;

e) titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

f) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

g) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;

h) per gli aspiranti non appartenenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli posseduta (numero, luogo e data di rilascio).

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nonché la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,

n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestato servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

La valutazione dei titoli di servizio ai fini dell'ammissione al corso-concorso sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Le commissioni esaminatrici per il concorso speciale, per esami, e per il corso-concorso saranno nominate con provvedimento rispettivamente del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 301, del 10 luglio 1984 e del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della stessa legge.

Per il concorso pubblico, per titoli ed esami, la commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, da un professore universitario di ruolo di materie su cui vertono le prove d'esame e da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava categoria.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline:

tecnica ed economia dei trasporti. Costi di impianto e di esercizio, con particolare riguardo per i trasporti su strada. Infrastrutture ed impianti fissi per l'esercizio dei trasporti su strada, con particolare riferimento all'aspetto funzionale. Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli per il trasporto delle persone e delle cose.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

norme sull'esercizio dei servizi di trasporto su strada. Norme sulla circolazione stradale. Norme sulla sicurezza degli edifici ed altri impianti per l'esercizio dei trasporti. Nozioni di infortunistica stradale. Nozioni di contabilità di Stato e contabilità speciale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi, ove previsti, e dello stato matricolare, che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazione scientifiche attinenti alla attività di istituto	» 12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . .	» 8
e) titoli rilasciati a seguito di corsi di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito *in ciascuna delle due prove scritte e* nel colloquio un punteggio non inferiore a 24.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984, i vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami.

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4, secondo comma, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » 5

c) pubblicazioni scientifiche . » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » 4

e) specializzazioni post laurea » 6

f) altri titoli culturali » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dal punteggio attribuito ai titoli, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *C*, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 6, terzo alinea e seguenti, del presente bando per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nel concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dal-art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) diploma originale, su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autenticata dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato allo estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) per gli aspiranti non appartenenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: attestazione rilasciata dallo ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura su carta da bollo dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data di rilascio o del rinnovo.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) abilitazione professionale;

c) certificato medico;

d) patente di guida di categoria *C* (per gli aspiranti non appartenenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni);

e) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) abilitazione professionale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) patente di guida di categoria *C* (per gli aspiranti non appartenenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni);

f) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 9) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.
Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1985
Registro n. 10 Poste, foglio n. 288

(2283)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diari delle prove scritte di concorsi a posti di consigliere, ispettore, sperimentatore, esperto, segretario e coadiutore

Le prove scritte del concorso a cinque posti di consigliere nel ruolo centrale e periferico, settima qualifica funzionale, di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1985, si svolgeranno nei giorni 10 e 11 gennaio 1986, con inizio alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Le prove scritte dei seguenti concorsi, banditi con decreti ministeriali 18 ottobre 1984, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984, si svolgeranno in Roma nelle sedi e nei giorni indicati a fianco di ciascuno, con inizio alle ore 8,30:

dodici posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, settima qualifica funzionale, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, giorni 22-23 luglio 1985;

due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, con programma di esame in industrie agrarie, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, giorni 22-23-24 gennaio 1986;

un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee, via Torino n. 45, giorni 24-25-26 luglio 1985;

dieci posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, sesta qualifica funzionale, Ergife Hotel Palace, via Aurelia, 619 (largo Mosso), giorni 18-19 settembre 1985;

cinque posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, giorni 13-14 gennaio 1986;

quattro posti di coadiutore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, giorno 2 novembre 1985;

sette posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico, quarta qualifica funzionale, Ergife Hôtel Palace, via Aurelia n. 619 (largo Mosso), giorno 20 settembre 1985.

(2434)

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti della terza qualifica funzionale, profilo professionale di coadiutore

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento dei servizi e del personale della Corte 10 febbraio 1984;

Vista la delibera dell'ufficio di presidenza in data 22 marzo 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti della terza qualifica funzionale, profilo professionale di coadiutore, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, civili o militari, della terza o quarta qualifica funzionale, ovvero dei corrispondenti gradi militari, che abbiano prestato lodevole servizio da almeno un biennio, di età non superiore agli anni trentacinque, salvo le maggiorazioni di legge per effetto delle quali non si potranno comunque superare i quaranta anni.

Possono, altresì, partecipare:

a) i dipendenti di ruolo della Corte costituzionale, appartenenti da almeno cinque anni alla prima o seconda qualifica funzionale, ai quali va riservato un terzo dei posti messi a concorso;

b) i dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti alla terza o quarta qualifica funzionale, di età non superiore a 40 anni, salvo le maggiorazioni di legge, per effetto delle quali non potranno comunque superarsi i 45 anni e che siano, da almeno tre anni, in servizio presso la Corte, ai quali va riservato un ulteriore terzo dei posti messi a concorso.

I candidati di cui ai precedenti comma devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I posti riservati che non potranno essere conferiti al personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente secondo comma, per mancanza di idonei, verranno conferiti nell'ordine di graduatoria ai candidati di cui al primo comma.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I candidati devono far pervenire al servizio affari generali e personale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda su carta legale indirizzata al Segretario generale della Corte costituzionale, sottoscritta dagli aspiranti ed autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero vistata nei modi previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare: le generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita); il domicilio al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso; i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; gli eventuali titoli comprovanti il diritto all'elevazione del limite massimo di età. I candidati di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *b*), del presente bando, dovranno inoltre indicare il periodo in cui hanno prestato servizio presso la Corte.

Art. 5.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate all'ufficio previsto al precedente art. 4 o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda e, se ivi il concorrente è irreperibile, presso il servizio affari generali e personale della Corte costituzionale.

Per difetto dei requisiti prescritti la Corte può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con separato decreto ed è composta dal Segretario generale, con funzioni di presidente e da due docenti o esperti nelle materie attinenti alle prove pratica e scritta.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Corte di qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

Art. 8.

L'esame consta di una prova pratica di dattilografia, di una prova scritta e di una prova orale.

Art. 9.

La prova pratica di dattilografia consiste nella dattiloscrittura sotto dettatura di un brano di lingua italiana, per la durata di sei minuti alla velocità di trecento battute al minuto; in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente ha dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 10.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, i candidati in gruppi e di chiamare ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe.

Art. 11.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Art. 12.

La prova orale consiste in un colloquio vertente su nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e nozioni del servizio di archivio.

Art. 13.

Sono ammessi alle prove scritta ed orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno 24/30 nella prova pratica di dattilografia. Risulteranno idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione, in ciascuna prova scritta ed orale, non inferiore ai 18/30.

Art. 14.

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e nelle ore che sono stabiliti con determinazione del presidente della commissione esaminatrice, comunicata ai candidati dal servizio affari generali e personale almeno venti giorni prima di quello in cui le prove stesse devono essere sostenute.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova scritta ed al colloquio viene data comunicazione del voto riportato nella prova pratica.

Art. 15.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno, nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte in materia di personale.

Art. 16.

La graduatoria generale di merito viene formata in base alla votazione complessiva risultante per ciascun candidato dalla somma del voto riportato nella prova pratica, con la media dei voti riportati nelle altre due prove.

A parità di punti sono applicate le preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 17.

I candidati dichiarati vincitori devono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 3 maggio 1985

Il Presidente: ELIA

Il segretario generale: BRONZINI

(2459)

ENTE NAZIONALE PER IL CAVALLO ITALIANO

Concorsi pubblici, per esami, a due posti di assistente ed un posto di archivista dattilografo nel ruolo amministrativo e, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico nel ruolo tecnico.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per due posti di assistente nel ruolo amministrativo nell'Ente nazionale per il cavallo italiano, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, via Sommacampagna n. 9.

Per la partecipazione al concorso è previsto il possesso oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta legale da L. 3.000 e redatte secondo lo schema allegato al bando dovranno essere indirizzate all'ENCI in Roma, via Sommacampagna n. 9 (c.a.p. 00185) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale dell'Ente.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di archivista-dattilografo nel ruolo amministrativo nell'Ente nazionale per il cavallo italiano, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, via Sommacampagna n. 9.

Per la partecipazione al concorso è previsto il possesso oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta legale da L. 3.000 e redatte secondo lo schema allegato al bando dovranno essere indirizzate all'ENCI in Roma, via Sommacampagna n. 9 (c.a.p. 00185) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale dell'Ente.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di operatore-tecnico nel ruolo tecnico nell'Ente nazionale per il cavallo italiano, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, via Sommacampagna n. 9.

Per la partecipazione al concorso è previsto il possesso oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta legale da L. 3.000 e redatte secondo lo schema allegato al bando dovranno essere indirizzate all'ENCI in Roma, via Sommacampagna n. 9 (c.a.p. 00185) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale dell'Ente.

(2415)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso nazionale per la progettazione di organismi abitativi di edilizia residenziale pubblica con applicazione della normativa tecnica regionale.

E' indetto un concorso nazionale per la progettazione di organismi abitativi di edilizia residenziale pubblica con applicazione della normativa tecnica regionale.

Possono partecipare al concorso gli architetti e gli ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali dello Stato italiano individualmente o in gruppo con l'eventuale collaborazione di esperti nelle diverse discipline attinenti al ciclo edilizio.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del concorso presso l'assessorato all'edilizia e urbanistica dell'Emilia-Romagna.

(2498)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. **7.**

Applicazione al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della disciplina contrattuale del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella regione Emilia-Romagna si applica, a decorrere dal 1° gennaio 1983, la disciplina contrattuale del personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge statale 29 marzo 1983, n. 93: « Legge quadro sul pubblico impiego » in quanto enti dipendenti dalla Regione.

Art. 2.

Ai fini di cui all'art. 1, gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo provvedono, dopo l'entrata in vigore della presente legge, alla modifica delle norme dei relativi regolamenti organici del personale adeguandoli alle disposizioni della legge regionale 8 marzo 1984, n. 11, nei limiti dell'attuale loro struttura organizzativa.

Al personale di detti enti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, con le modalità previste dalla legge regionale 8 marzo 1984, n. 11, il trattamento economico iniziale secondo la seguente tabella di comparazione:

Livello inquadramento (contratto enti locali 1979/81)	Qualifica regionale da attribuire (legge regionale n. 11/1984)
livello 1°	qualifica I
livello 2°	qualifica II
livello 3°	qualifica III
livello 4°-5°	qualifica IV
livello —	qualifica V
livello 6°-7°	qualifica VI
livello 8°	qualifica VII
livello 9°	qualifica VIII
livello 10°-11°	1ª qualifica dirigenziale

Art. 3.

Per la definizione delle strutture organizzative, gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

A tali fini il consiglio regionale stabilisce quali dei predetti enti turistici sono da equiparare, in relazione alla loro dimensione operativa, al livello di ufficio o di unità operativa organica. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della citata legge 18 agosto 1984, n. 44, determina per ciascuna qualifica i profili professionali e la declaratoria delle mansioni, che detti enti sono tenuti a recepire nei propri regolamenti.

Per la definizione delle strutture organizzative, le aziende di promozione turistica che saranno costituite ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella citata legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

Art. 4.

All'onere derivante della applicazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 marzo 1985

TURCI

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. **8.**

Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati ed in genere di tutti gli organi collegiali operanti nell'ambito dei servizi tecnici, amministrativi, di programmazione, di coordinamento e di controllo della regione Emilia-Romagna, la cui costituzione e composizione sia regolata con atto formale, viene corrisposto il compenso di L. 40.000 e di L. 55.000, al lordo delle ritenute di legge, per seduta di ogni singola commissione, a seconda che si tratti rispettivamente di organo collegiale tenuto ad esprimere un parere generico e di massima oppure un parere specifico e di carattere tecnico frutto di studi e istruttorie complesse.

I tipi di commissione, ai fini dell'attribuzione del compenso differenziato di cui al precedente comma, sono individuati dal consiglio regionale tenuto conto dei criteri indicati nella detta disposizione e, in particolare, qualificando come organi che esprimono un parere specifico e di carattere tecnico, frutto di studi e istruttorie complesse, quelli che abbiano fra i propri componenti magistrati o professori ordinari o associati di università o dirigenti delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore o dirigente regionale del più elevato livello o consiglieri o assessori regionali, nonché il comitato regionale di controllo, le sezioni decentrate di esso e le commissioni di concorso.

Art. 2.

Ai componenti delle commissioni o comitati indicati nell'art. 1, è corrisposto, nel caso che la partecipazione ai lavori imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori della località di abituale dimora o della sede di servizio, un rimborso per spese vive, nella stessa misura prevista dalla legislazione in vigore per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti dello Stato.

Art. 3.

L'indennità mensile lorda attribuita ai presidenti del comitato e delle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23 del 21 agosto 1981, è elevata a L. 300.000.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 1 e il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, e gli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 23, sono abrogati.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei seguenti capitoli: 00850, 02050, 03100, 10050, 30050, 50020 e 70050 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1985, che presenta l'occorrente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge regionale Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 marzo 1985

TURCI

(1914)

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **9**.

Approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1985 e del bilancio pluriennale 1985-87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *marzo* 1985)

(*Omissis*).

(2015)

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. **10**.

Denominazione e definizione dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati. Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 4 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

In riferimento all'art. 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, la presente legge disciplina i requisiti per l'apertura e l'esercizio dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati definiti dall'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, che, ai fini della presente legge, si distinguono in:

a) poliambulatori;

b) laboratori per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

c) laboratori o gabinetti di medicina nucleare;

d) ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica;

e) ambulatori o gabinetti di radioterapia;

f) ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale.

I presidi privati di cui al precedente comma possono avere la configurazione autonoma di cui alle singole lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), ovvero possono essere organizzativamente raggruppati in un'unica struttura, purché in possesso dei requisiti specifici propri di ciascun presidio. I requisiti di cui alla presente legge si applicano altresì ai servizi sanitari ed ai presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali di cui all'art. 27 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, nonché ai servizi ambulatoriali esterni delle case di cura private, delle istituzioni sanitarie private di cui al quinto comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli istituti privati di ricovero di cui agli articoli 41 e 42 della stessa legge.

Art. 2.

Commissione tecnico-consultiva regionale

E' istituita una commissione tecnico-consultiva regionale col compito di garantire omogeneità sul territorio regionale nello espletamento delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle istituzioni sanitarie private esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2. La commissione è nominata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ed è composta:

da un membro designato dalla federazione regionale dell'Ordine dei medici, esperto in materia di deontologia medica;

da cinque membri esperti in igiene di organizzazione sanitaria, dei quali tre designati dall'ANCI;

da 10 membri, di cui due scelti tra quelli proposti dalle associazioni sindacali delle istituzioni sanitarie private, esperti nelle discipline sanitarie;

da tre membri esperti in scienze giuridiche amministrative ed in diritto e organizzazione sanitaria;

dall'assessore regionale alla sanità, che la presiede.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale della carriera direttiva, nominato dall'assessore alla sanità.

La commissione dura in carica tre anni.

Art. 3.

Competenze della commissione

Alla commissione tecnico-consultiva di cui al precedente articolo 2 sono attribuite le seguenti competenze:

1) esprimere pareri per il rilascio da parte dell'autorità sanitaria locale dei decreti di autorizzazione all'apertura, allo esercizio, alla trasformazione o all'ampliamento di tutte le istituzioni sanitarie private di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) esprimere pareri alla giunta regionale sulla individuazione dei centri di riferimento, per la regolamentazione e la predisposizione dei programmi di sicurezza e di qualità delle attività specialistiche ambulatoriali;

3) esprimere parere su specifici argomenti in materia di attività delle istituzioni sanitarie private, su richiesta della giunta regionale o delle unità sanitarie locali;

4) formulare proposte alla giunta regionale in ordine alle direttive da emanare ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2;

5) formulare indicazioni tecniche relativamente alle modalità di prelievi, trasporto e conservazione dei campioni e reperti biologici nei casi autorizzati di prelievi al di fuori dei locali di esecuzione delle analisi.

La commissione si riunisce in relazione alla richiesta di pareri da parte dell'autorità sanitaria locale o della giunta regionale, su convocazione dell'assessore regionale alla sanità.

Art. 4.

Rilevazione dell'attività dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati

I presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati sono obbligati alla compilazione dei referti specialistici e alla loro archiviazione secondo modalità e procedure che saranno dettate con apposite direttive della giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 2. E' fatto obbligo altresì a detti presidi di trasmettere all'assessore alla sanità della Regione e alle unità sanitarie locali competenti per territorio, relazioni statistiche e sanitarie periodiche sull'attività svolta, predisposte secondo schemi-tipo, emanati dall'assessorato regionale alla sanità.

Art. 5.
Autorizzazioni

L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e l'esercizio dell'attività dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati di cui ai successivi articoli 6, 9, 15, 17, 18 e 20 sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 21 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, ferma restando la necessità di certificazioni del sindaco in ordine alla usabilità specifica a norma della vigente disposizione in materia.

Gli ambulatori o gabinetti di medicina nucleare e gli ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica sono inoltre soggetti alla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10, non è consentito costituire strutture decentrate di qualsiasi presidio sanitario privato, comprese quelle mobili.

Le autorizzazioni per singoli presidi potranno essere concesse solo in presenza dei requisiti edilizi, dotazione di personale e strumentale specificatamente elencati negli allegati dal n. 1 al n. 6 della presente legge.

Relativamente all'esercizio di settori specifici delle attività di cui ai successivi articoli, in sede di autorizzazione, sentita la commissione di cui al precedente art. 2, si stabiliranno i requisiti minimi dei locali, delle attrezzature e del personale che il presidio deve garantire. Tali requisiti dovranno essere comunque qualitativamente e quantitativamente adeguati al tipo di attività specialistica per la quale si chiede l'autorizzazione.

Titolo II
POLIAMBULATORI

Art. 6.
Definizione

Ai fini della presente legge, per poliambulatorio si intendono tutti i servizi e presidi privati aperti al pubblico, definiti dall'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, ove si dia luogo, da parte di più sanitari, alla erogazione ambulatoriale di molteplici prestazioni rientranti nell'ambito di diverse specialità.

Art. 7.
Attività assimilabili

Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi titoli III, IV, V e VI, ricadono nella disciplina prevista dal presente titolo:

a) le attività ambulatoriali rientranti nella medesima specialità allorché la complessità della struttura e delle attrezzature impiegate comporti un'organizzazione propria del presidio, prevalente rispetto all'attività del singolo sanitario;

b) i presidi ambulatoriali privati nei quali in modo esclusivo o prevalente si provvede, senza bisogno di degenza, a trattamenti di dialisi di cittadini italiani e stranieri.

Detti presidi devono essere dotati di almeno tre unità dialitiche ed essere in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi specifici di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 8.
Denominazione

I presidi di cui all'art. 6 debbono far precedere alla loro denominazione particolare la denominazione generale di «poliambulatorio privato». Tale denominazione dovrà essere data anche ai presidi privati che, oltre alla configurazione di cui al presente titolo, raggruppino in un'unica struttura una o più attività regolamentate nei successivi titoli.

Titolo III
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGICHE

Art. 9.
Definizione

I presidi e i servizi di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche si distinguono in:

1) laboratori generali di base;
2) laboratori specializzati;
3) laboratori generali di base con settori specializzati.

I laboratori generali di base sono presidi pluridisciplinari che svolgono indagini diagnostiche di biochimica clinica, di ematologia e di microbiologia su campioni provenienti da escreti, secreti e prelievi umani secondo l'elenco che è allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 10 febbraio 1984.

Nei laboratori generali di base non devono essere impiegate metodiche che utilizzino radioisotopi.

I laboratori specializzati sono strutture destinate a esplicare indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale nei settori di:

chimica clinica e tossicologica;
ematologia;
microbiologia e sieroimmunologia;
citoistopatologia;
virologia;
genetica medica.

Le analisi radioisotopiche in vitro sono effettuabili nei laboratori specializzati di chimica clinica e tossicologica oltre che nei presidi di medicina nucleare.

I laboratori generali di base, con settori specializzati, sono strutture che, oltre ad erogare le prestazioni proprie dei laboratori generali di base, esplicano indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale in uno o più settori specializzati di cui ai commi precedenti.

L'elenco degli esami diagnostici di alto livello tecnico-professionale fa parte dell'allegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.

Indipendentemente dalla classificazione funzionale, i laboratori devono essere dimensionati dal punto di vista quantitativo e qualitativo relativamente ai locali, dotazioni organiche e attrezzature, al tipo di autorizzazione richiesta.

Art. 10.
Punti-prelievo

In relazione a particolari ed effettive esigenze dell'utenza locale e per la durata delle stesse può essere eccezionalmente previsto, nell'atto di autorizzazione, l'esistenza di punti-prelievo che comunque devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) che la gestione e l'organizzazione del punto-prelievo siano poste sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del laboratorio;

b) che la struttura ambulatoriale in cui vengono eseguiti i prelievi sia, comunque, in grado di permettere, in caso di bisogno, un immediato intervento medico;

c) che i punti di prelievo insistano nel territorio della unità sanitaria locale dove ha sede il laboratorio e, in via eccezionale, in quello di un'altra unità sanitaria locale limitrofa.

E' anche consentito il prelievo domiciliare effettuato dal personale del laboratorio o dal medico curante quando vi siano motivi documentati di urgenza clinica ed impossibilità di movimento da parte dell'utente, sempreché non esistano possibili interferenze negative sui risultati, a causa del trasporto del materiale e della sua conservazione.

In sede di autorizzazione l'autorità sanitaria locale stabilisce, sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione di cui al precedente art. 2, precise prescrizioni in ordine alle modalità tecniche del prelievo e alle cautele relative al trasporto e conservazione dei campioni e reperti biologici.

Il laboratorio privato non può accettare campioni provenienti da altri laboratori o da altri operatori sanitari, salvo i casi previsti nel precedente secondo comma.

Art. 11.
Informazione all'utenza

Ai soli fini dell'informazione agli utenti i lavoratori privati di analisi sono tenuti a definirsi:

a) laboratorio privato di analsi chimico-cliniche e microbiologiche, per quelli diretti da un medico;

b) laboratorio privato di analisi biologiche, per quelli diretti da un biologo o un chimico.

Art. 12.

Sistema di sicurezza e qualità

La verifica dell'efficienza e dell'affidabilità della strumentazione dei metodi analitici si attua con l'adozione del programma di sicurezza e di qualità da parte di tutti i laboratori privati di cui all'art. 9.

Tale programma, che permette una standardizzazione dei metodi analitici, con garanzia di uniformità di risultati, uno scambio reciproco e costante di esperienze e informazioni tra gli operatori dei servizi analitici privati con quelli di servizi pubblici coinvolti nel sistema di controlli, si articola in un sistema di valutazione analitiche intra ed interlaboratorio con i diversi tipi di materiale di controllo fornito dalla Regione tramite i centri di riferimento da essa individuati sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2, la quale determina anche la periodicità dei controlli, fatte salve le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.

Art. 13.

Controllo di qualità intralaboratorio

Il controllo di qualità intralaboratorio ha lo scopo di garantire costantemente l'affidabilità del dato analitico.

A tal fine è fatto obbligo a tutti i laboratori di analisi cliniche, per le determinazioni quantitative di impiego corrente:

dell'uso giornaliero di standards per la calibrazione degli strumenti analitici;

dell'uso, con frequenza almeno settimanale, di materiale di controllo di titolo noto per il controllo dell'accuratezza dell'analisi;

dell'uso giornaliero di materiali di riferimento per la valutazione della precisione e per l'allestimento e l'aggiornamento giornaliero delle carte di controllo con calcolo periodico dei coefficienti di variazione.

Art. 14.

Centri di riferimento

I centri di riferimento sono organismi tecnico-scientifici che coordinano la realizzazione del programma di sicurezza di qualità su tutto il territorio regionale; la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i laboratori che devono svolgere l'attività di centro di riferimento.

I laboratori di cui alla presente legge sono assegnati dalla giunta regionale ad un centro di riferimento per l'attuazione dei programmi di sicurezza e di qualità.

Allorquando un laboratorio dimostri scostamenti statisticamente significativi rispetto ai parametri standard, a cura del personale del centro di riferimento, viene condotta, in collaborazione con il personale del laboratorio, un'analisi dei possibili motivi e possono essere proposte opportune modifiche allo strumentario e/o alle tecniche.

Allorquando ciò malgrado gli scostamenti persistano, il centro di riferimento invia una relazione alla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della presente legge.

Il centro di riferimento deve comunicare l'assessorato regionale alla sanità i risultati del controllo del sistema di sicurezza e qualità e collaborare con l'Istituto superiore di sanità per l'eventuale applicazione, in sede regionale, di medesimi programmi attivati a livello nazionale.

Titolo IV

AMBULATORI O GABINETTI DI MEDICINA NUCLEARE

Art. 15.

Definizione di ambulatori o gabinetti di medicina nucleare

Ai fini della presente legge, per ambulatori o gabinetti di medicina nucleare si intendono tutti gli ambulatori privati aperti al pubblico che istituzionalmente provvedono ad effettuare indagini medico-nucleari con impiego di radionuclidi in forma non sigillata.

Gli ambulatori di medicina nucleare si distinguono in due categorie:

a) ambulatori di medicina nucleare « in vivo », che eseguono esclusivamente prestazioni diagnostiche « in vivo »;

b) ambulatori di medicina nucleare « generale », che eseguono prestazioni diagnostiche sia « in vivo » sia « in vitro ».

Art. 16.

Centri di riferimento

Per le attività diagnostiche medico-nucleari in vivo, la giunta regionale provvederà alla individuazione, quali centri di riferimento, dei servizi di medicina nucleare operanti sul territorio regionale, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 14.

Titolo V

AMBULATORI O GABINETTI DI RADIODIAGNOSTICA E AMBULATORI O GABINETTI PRIVATI DI RADIOTERAPIA

Art. 17.

Definizione di ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica

Ai fini della presente legge, per ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica si intendono tutti gli ambulatori privati aperti al pubblico che effettuano indagini diagnostiche con impiego di metodologie radiologiche.

Rientrano altresì nell'ambito della presente legge i gabinetti o gli ambulatori ove si impiegano a fini diagnostici altre metodologie di formazione di immagini.

Non sono soggetti alla presente normativa gli studi professionali medici in cui l'esercizio della diagnostica radiologica ha carattere occasionale come completamento diagnostico dell'esame clinico.

Gli studi di cui al precedente comma, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di radioprotezione, non possono tuttavia eseguire ricerche radiologiche o diagnostiche strumentali per conto di altri sanitari o di enti pubblici o privati, né redigere e rilasciare referti radiologici.

L'esecuzione di esami a domicilio su singolo paziente impossibilitato ad accedere alle strutture, è consentita esclusivamente ai presidi di radiodiagnostica espressamente autorizzati sentita la commissione di cui al precedente art. 2.

Art. 18.

Definizione di ambulatorio o gabinetto privato di radioterapia

Per ambulatori o gabinetti privati di radioterapia si intendono tutti gli ambulatori aperti al pubblico che provvedono all'erogazione di cure con radiazioni ionizzanti.

In un ambulatorio o gabinetto di radioterapia possono essere installate macchine radiogene per roentgenterapia convenzionale e per plesioroentgenterapia, con esclusione di macchine o sorgenti per radioterapia con alte energie e per l'impiego terapeutico di sorgenti radioisotopiche.

Le case di cura private sono escluse dalle limitazioni di cui al comma precedente; le stesse, per tali attività, sono soggette alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 19.

Centri di riferimento

La calibratura e la taratura degli strumenti per la misura della dose ed il controllo di qualità del fascio di radiazioni deve essere effettuata dai centri di riferimento individuati secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 14.

Titolo VI

AMBULATORI DI FISIOCHINESITERAPIA E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Art. 20.

Definizione degli ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale

Ai fini del presente titolo, per ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale, si intendono tutti gli ambulatori privati aperti al pubblico che, a scopo diagnostico-terapeutico, erogano energie fisiche, trattamenti chinesiterapici e di rieducazione funzionale in regime ambulatoriale.

Tali strutture debbono far precedere, alla loro denominazione particolare, la denominazione generale di « ambulatorio di fisiochinesiterapia e di rieducazione funzionale ».

Qualora nella struttura vengano esercitati solo settori specifici dell'attività di cui al presente titolo, la denominazione « ambulatorio » dovrà precedere l'indicazione degli stessi settori.

Titolo VII

REQUISITI EDILIZI, TECNICO-ORGANIZZATIVI E STRUMENTALI

Art. 21.

Approvazione degli allegati

In relazione ai requisiti edilizi, tecnico-organizzativi e strumentali necessari per l'apertura ed esercizio dei presidi sanitari privati di cui agli articoli precedenti, sono approvati i seguenti allegati:

all. 1) «Requisiti per l'apertura e l'esercizio dei poliambulatori»;

all. 2) «Requisiti per l'apertura e l'esercizio dei laboratori per analisi chimico-cliniche e microbiologiche»;

all. 3) «Requisiti per l'apertura e l'esercizio degli ambulatori o gabinetti di medicina nucleare»;

all. 4) «Requisiti per l'apertura e l'esercizio degli ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica»;

all. 5) «Requisiti per l'apertura e l'esercizio degli ambulatori o gabinetti di radioterapia»;

all. 6) «Requisiti per l'apertura e l'esercizio degli ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale».

Art. 22.

Aggiornamento dei requisiti

La giunta regionale, anche in relazione all'esigenza tecnologica delle discipline oggetto della presente normativa procede, con proprio provvedimento, su proposta della commissione consultiva di cui al precedente art. 2 e sentito il parere della competente commissione consiliare, alle eventuali modifiche od integrazioni dei requisiti tecnico-organizzativi e strumentali previsti dagli allegati alla presente legge.

Art. 23.

Adeguamento dei requisiti dei presidi sanitari in esercizio

In riferimento a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, i termini di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo sono stabiliti, relativamente ai laboratori di analisi cliniche, in:

tre anni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984), per quanto riguarda l'adeguamento delle strutture e delle strumentazioni; cinque anni dalla data di pubblicazione del predetto decreto per quanto riguarda il personale.

Per tutti gli altri presidi sanitari privati, il termine di adeguamento è fissato in anni uno ed in anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente per le strutture e strumentazioni e per il personale.

Nel rispetto della normativa concernente l'esercizio delle professioni ed arti sanitarie, sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono da almeno cinque anni un presidio o servizio privato o di coloro che per eguale periodo hanno svolto attività di tecnico nelle medesime strutture.

Il mancato adeguamento, entro tali termini, a tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento, costituisce motivo di immediata sospensione dell'attività, alla quale segue la revoca dell'autorizzazione in caso di inottemperanza entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Entro due anni, inoltre, i laboratori di analisi cliniche adotteranno, sulla base di quanto è previsto agli articoli 12 e 13, idonei programmi di controllo di qualità intra ed interlaboratorio nonché una uniforme denominazione e codificazione degli esami di laboratorio e modalità standardizzate di referto.

In sede di verifica e riconferma delle autorizzazioni dei presidi ambulatoriali privati già in esercizio, potranno essere eccezionalmente consentite, in costanza di valutazione sull'idoneità dei locali da parte del competente servizio di igiene pubblica, motivate deroghe esclusivamente per quanto riguarda le superfici dei locali stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° aprile 1985

TURCI

(*Omissis*).

(2249)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851090)